

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1811)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1971 (V. Stampato n. 354)*

**d'iniziativa del deputato PROTTI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 16 luglio 1971*

Dismissione definitiva delle strade militari e fissazione del termine per la designazione da parte dei comuni, delle province ed altri enti delle strade ex-militari da conservarsi agli usi civili per la viabilità ordinaria

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il Ministero della difesa dovrà comunicare entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dei lavori pubblici l'elenco delle strade militari che, non interessando più la difesa, possono essere definitivamente destinate agli usi civili per la viabilità ordinaria.

#### Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 1 dovrà dare notizia, a mezzo dell'ufficio del Genio civile territorialmente com-

petente, ai comuni e alle province e agli altri enti interessati, dell'elenco delle strade militari, insistenti nel rispettivo territorio che l'Autorità militare intende definitivamente dismettere.

#### Art. 3.

Le province ed i comuni e gli altri enti che abbiano interesse a mantenere tutte od alcune delle strade militari da dismettere insistenti nel proprio territorio agli usi civili per la viabilità ordinaria, dovranno indicarle in apposite delibere, regolarmente approvate, entro quattro mesi dalla data di comunicazione dell'elenco di cui all'articolo 2. Tale delibera, contenente la dichiarazione da parte dell'ente interessato di assumerne, a consegna avvenuta, la manutenzione definitiva, dovrà essere inviata, tramite il competente ufficio del Genio civile, entro trenta giorni dalla data di approvazione del competente organo di controllo, al Ministero dei lavori pubblici che ne formerà l'elenco definitivo. Dalla data della consegna le strade ex-militari saranno senz'altro dichiarate di proprietà dell'ente richiedente.

#### Art. 4.

Le strade ex-militari di cui all'articolo 1 e per le quali le province, i comuni e gli altri enti interessati abbiano deliberato di mantenerle agli usi civili per la viabilità ordinaria saranno sistemate e completate in conformità alle necessità a cui dovranno essere adibite a totale carico dello Stato prima della consegna all'ente richiedente, a cura del Ministero dei lavori pubblici.

L'obbligo dello Stato di provvedere alla manutenzione e sistemazione cesserà automaticamente per quelle strade militari dichiarate dismesse per le quali nessun ente abbia preso, nei termini di cui all'articolo 3, le necessarie deliberazioni.

#### Art. 5.

I lavori di sistemazione e di completamento delle strade di cui all'articolo 4 do-

vranno essere appaltati entro l'anno successivo a quello in cui l'ente interessato ha deliberato la richiesta.

Art. 6.

Il primo elenco che il Ministero della difesa redigerà a sensi del precedente articolo 1 dovrà comprendere anche le strade militari già dismesse dal 1° aprile 1933 fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali strade, anche se nel frattempo assunte dai comuni o dalle province, ma in atto non ancora idonee per l'uso della viabilità ordinaria, saranno sistemate e completate in conformità a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 4, osservati dall'ente interessato gli obblighi ed i termini di cui all'articolo 3.

Art. 7.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.